

PARTE SPECIALE "C"
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE

- D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)
- D.2 AREE A RISCHIO
- D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE:
- D.4 LINEE DI CONDOTTA
- D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI:

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Speciale "D" qui di seguito indicate:

BS - OHSAS 18001: British Standard OHSAS 18001, edizione 2007.

Codice Appalti: il D.Lgs 50/2016.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto Sicurezza: *il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.*

Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori: i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Gestione Italia

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25- septies del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle

modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Gestione Italia finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

Unità Produttiva: stabilimento o struttura di Gestione Italia finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Gestione Italia SpA

Sede legale
Piazzale Luigi Sturzo, 9
00144 - Roma
T. (+39) 06 87601544

Sede Amministrativa
Corso Domenico Cirillo, 25
80028 - Grumo Nevano (NA)
T. (+39) 081 8330499

P.Iva/C.F 13495531009
R.E.A. Roma n. 1451968
info@gestioneitalia.net
www.gestioneitalia.net

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 9 della L. 123/2007 ha modificato il D.Lgs n. 231/2001 con l'introduzione dell'art. 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al riguardo è bene segnalare, innanzitutto che, con la suddetta disposizione viene introdotta, per la prima volta, la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di natura colposa. Da ciò derivano problemi di interpretazione sistematica con riferimento sia all'art. 5 D. Lgs. 231/2001, che subordina la responsabilità dell'ente all'esistenza di un "interesse o vantaggio" per l'ente stesso, che all'art. 6 del medesimo decreto, nella parte in cui richiede, perché possa applicarsi l'esimente a favore dell'ente, la prova della "elusione fraudolenta" da parte dell'autore del reato del modello organizzativo adottato dalla società.

Orbene, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 D.Lgs 231/2001 e stante la difficile compatibilità tra il criterio dell' "interesse dell'ente" e i reati di natura colposa, in caso di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies, la responsabilità amministrativa dell'ente potrebbe ritenersi configurabile nel caso in cui dal fatto illecito sia derivato comunque un "vantaggio" per l'ente stesso quale un risparmio di costi e/o di tempi (si pensi al datore di lavoro che non fornisca ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione personale).

Premesso quanto sopra e venendo alle "disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro" (la cui violazione connota e caratterizza i Reati –di omicidio/lesioni- da cui può derivare una responsabilità amministrativa in capo all'ente), è bene, altresì, evidenziare che gli obblighi di protezione dei lavoratori non sono di semplice individuazione, posto che, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 cod. pen., oltre alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, rientra anche l'art. 2087 cod. civ., ai sensi del quale *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore"*.

Ne discende che, pur non potendosi ipotizzare l'esistenza di un obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni possibile cautela (ma piuttosto l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche), le misure antinfortunistiche andranno individuate di volta in volta tenuto conto del contesto lavorativo e delle conoscenze tecnologiche.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza

sul lavoro.

- ***Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote. Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Gestione Italia ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, Gestione Italia potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.2 AREE A RISCHIO

Per tutti gli ambienti di lavoro ove viene svolta l'attività di Gestione Italia è stato regolarmente redatto il documento di valutazione dei rischi e Gestione Italia, ad affida al Dott. _____ il ruolo di RSPP, a ricevere da parte dei lavoratori la nomina degli RLS oltre a provvedere agli aggiornamenti dei documenti citati e alla comunicazione del loro contenuto ai lavoratori medesimi. Quindi detti documenti costituiscono parte integrante del presente modello.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'amministratore di

Gestione Italia al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Tutti gli esponenti aziendali, a qualsiasi livello dell'organigramma appartenenti, nessuno escluso.

D.4 LINEE DI CONDOTTA

I documenti di rischio attualmente in vigore offrono un esaustivo quadro degli ambienti lavorativi e dei rischi connessi con il tipo di attività in essi svolta.

Tutti gli esponenti aziendali, nessuno escluso, devono quindi obbligatoriamente uniformarsi alle disposizioni comportamentali da questi specificamente previste e imposte. La responsabilità per gli incidenti sul lavoro ingloba anche la mancata vigilanza da parte di tutti gli organi aziendali che svolgono il ruolo di datore di lavoro.

In particolare quindi, Gestione Italia dispone che l'amministratore sia in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, attraverso la necessaria documentazione, di aver interagito in continuo con l'ambiente di lavoro, attraverso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al fine, non solo di prevenire eventuali nuovi rischi, ma anche di eliminare o, se ciò è possibile, ridurre i rischi evidenziatisi.

Atteso che l'integrità fisica riconducibile al concetto generale di salute è il bene più prezioso di cui ognuno è portatore, Gestione Italia fa appello a tutti gli esponenti aziendali, affinché operino all'interno dell'ambiente lavorativo con la massima attenzione, concentrazione e diligenza, evitando per quanto possibile, distrazioni o comportamenti che non siano adeguati al corretto stile comportamentale.

Gestione Italia ricorda a tutti gli esponenti aziendali, inoltre, che la sua filosofia aziendale esclude in modo assoluto che qualcuno di essi possa agire nell'interesse della Società, in violazione della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, per cui ogni e qualsiasi violazione non può che essere ricondotta all'esclusiva ed unica responsabilità di chi la pone in essere e di chi omette di vigilare affinché ciò non avvenga.

D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 - septies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto di tutte le procedure previste dalla legislazione e documentazione in materia di protezione e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, attraverso il monitoraggio dell'azione in concreto realizzata dal datore di lavoro e dagli altri organi specificamente indicati dalla normativa di settore. Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato in relazione alla Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Gestione Italia eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Gestione Italia SpA

Sede legale
Piazzale Luigi Sturzo, 9
00144 - Roma
T. (+39) 06 87601544

Sede Amministrativa
Corso Domenico Cirillo, 25
80028 - Grumo Nevano (NA)
T. (+39) 081 8330499

P.Iva/C.F 13495531009
R.E.A. Roma n. 1451968
info@gestioneitalia.net
www.gestioneitalia.net